## **ACCORDO QUADRO**

tra

Autostrade per l'italia S.p.A., soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A., con sede legale in Roma (RM), Via A. Bergamini n. 50, P.IVA e Iscrizione al R.I. della C.C.I.A.A. di Roma n. 07516911000, in Roma n. 07516911000, in persona di Enrico Valeri, nato a Orvieto (TR) il 11/05/1959 C.F. VLRNRC59E11G148J, nella sua qualità di Direttore Gestione Rete, quale soggetto munito di idonei poteri (di seguito "ASPI"),

e

L'Università degli Studi di Messina, per il tramite del Dipartimento di Ingegneria, con sede in Messina, Piazza S. Pugliatti, n. 1, cap 98122 (P.Iva 00724160833 - Cod. Fisc. 80004070837, in persona del Rettore Prof. Salvatore Cuzzocrea, nato a Ginevra (CH) il 11/03/1972 , in qualità di legale rappresentante dell'ente, domiciliato per la carica presso la sede del dell'Università degli Studi di Messina (di seguito UNIME).

(ASPI e UNIME di seguito anche indicate singolarmente come la "Parte" e congiuntamente come le "Parti")

Le Parti come in epigrafe individuate

#### Premesso che

- in data 28/09/2020 è stata firmata la Convenzione tra ASPI, Ministero delle Infrastrutture e Trasporti – Direzione Generale per la Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali – Ufficio Ispettivo Territoriale di Roma e UNIME che si intende qui integralmente richiamata;
- che ASPI d'intesa con il MIT è interessata a definire, attraverso un autorevole organismo universitario di ricerca, procedure operative finalizzate all'accertamento dello stato di sicurezza delle infrastrutture;

- che ASPI, in qualità di Committente, d'intesa con il MIT, ha individuato nel Dipartimento di Ingegneria di UNIME l'autorevolezza scientifica per lo sviluppo del progetto descritto.

### convengono e stipulano

il presente Accordo Quadro, al quale seguirà la sottoscrizione di uno o più Contratti Attuativi con il dettaglio tecnico ed economico delle attività da eseguire, nonché la stima delle tempistiche di esecuzione delle attività, emessi a firma del Committente.

#### Art. 1 - Oggetto

La Committente, affida al Dipartimento di Ingegneria di UNIME, che accetta alle condizioni di seguito specificate, l'esecuzione di attività di ricerca e consulenza (di seguito "Attività"), ai fini dell'asseverazione, nei seguenti settori:

- a) Coordinamento e supervisione scientifica per la definizione della classe di attenzione di un tratto pilota della rete in concessione di ASPI in ragione delle seguenti tipologie di rischio:
  - Rischio correlato con la sicurezza dei viadotti
  - Rischio correlato con la sicurezza delle gallerie
  - Rischio correlato con la sicurezza dei sistemi di ritenuta
  - Rischio correlato con il tracciato dell'asse autostradale e relative intersezioni
- b) protocolli di ispezione e controllo di viadotti e ponti autostradali;
- c) prioritizzazione delle ispezioni speciali e degli interventi di manutenzione:
- d) valutazioni afferenti a un campione rappresentativo di ispezioni eseguite dall'Affidatario delle attività di Sorveglianza, al fine di formulare il corretto giudizio sullo stato di conservazione delle opere;

- e) valutazioni afferenti alla temporanea transitabilità dei ponti stradali in esercizio affetti da degradi di ordine strutturale (difetti che riducono la resistenza);
- f) prove di carico e di caratterizzazione sperimentale del comportamento meccanico di viadotti e ponti autostradali;
- g) sistemi di monitoraggio strutturale per le opere d'arte;
- h) metodologie di progettazione del consolidamento strutturale e tecnologie di manutenzione, anche predittiva, di viadotti e ponti autostradali;
- i) controllo e validazione delle procedure operative adottate dalla Committente ai fini dell'accertamento dello stato delle infrastrutture e della definizione dei relativi programmi di manutenzione, in attuazione della Circolare del MIT richiamata in Convenzione;
- j) due diligence sui progetti di installazione delle barriere di sicurezza e delle barriere acustiche presenti sulla rete;
- k) altri eventuali.

Le modalità di svolgimento ed il contenuto tecnico ed economico delle attività saranno dettagliati nell'ambito degli Accordi Attuativi, in cui saranno peraltro individuati i costi, i tempi per l'espletamento dell'incarico e per le eventuali consegne intermedie, che dovranno essere compatibili con le specifiche indicazioni e vincoli indicati dal MIT, nonché conformi a quanto previsto dal Regolamento di Ateneo per lo svolgimento di incarichi esterni da parte del personale docente universitario.

### Art. 2 - Durata

Il presente Accordo Quadro è valido ed efficace a far data dalla sua sottoscrizione. Le prestazioni dovranno essere eseguite entro 3 anni dalla data della sottoscrizione. Tale durata potrà essere prorogata su espressa volontà di entrambe le parti per ulteriori 2 anni previa comunicazione scritta da inviarsi sei mesi prima della scadenza dell'Accordo Quadro.

## Art. 3 – Personale e prestazioni

Ai fini dell'esecuzione del presente Accordo il Dipartimento di Ingegneria

di UNIME potrà avvalersi della collaborazione dei soggetti di seguito indicati: responsabile, ricercatori, collaboratori, personale tecnico-amministrativo, studenti di dottorato e assegnisti di ricerca.

Per lo svolgimento dell'attività il Dipartimento di Ingegneria di UNIME potrà avvalersi di collaboratori esterni, ovvero di ditte specializzate e laboratori per eventuali indagini. Per tale fattispecie il Dipartimento di Ingegneria di UNIME si impegna a sottoporre ad ASPI l'esigenza di attivare attività specialistiche e/o di indagine e a presentare specifica offerta. ASPI si riserva di proporre eventuali soluzioni alternative equivalenti, mediante ditte parimenti specializzate e certificate, fermo restando che l'affidamento dei servizi da parte del Dipartimento di Ingegneria di UNIME avverrà nel rispetto della normativa vigente nei limiti dell'importo complessivo annuo stimato e del singolo Contratto Attuativo.

# Art. 4 Responsabili dell'Attività

La responsabilità scientifica dell'esecuzione dell'Attività sarà affidata per il Dipartimento di Ingegneria al Prof. Gaetano Bosurgi, gbosurgi@unime.it. Il Committente designa quale Responsabile Enrico Valeri.

Il MIT designa quale Responsabile Placido Migliorino.

Le parti potranno sostituire in qualunque momento il Responsabile della Consulenza come sopra designato, dandone tempestivamente comunicazione per iscritto all'altra Parte.

# Art. 5 Corrispettivo e modalità di pagamento

Il valore complessivo massimo presunto annuo del presente Accordo Quadro ammonta € 400.000,00 €/anno (per un complessivo massimo presunto di € 1.200.000,00 nel triennio di durata contrattuale).

A fronte di tale importo massimo presunto annuo, la valorizzazione economica di ciascuna prestazione che ASPI affiderà a UNIME verrà specificata nei successivi eventuali Accordi Attuativi considerando l'impegno stimato in termini di:

 risorse assegnate alle attività (FTE), differenziate per le varie figure professionali interne ed esterne e relativo effort orario;

- 2) impegni stimati ditrasferta;
- 3) offerte acquisite da soggetti terzi per specifiche attività diagnostiche. La determinazione degli importi dei singoli contratti attuativi potrà avvenire, in accordo fra le parti, alternativamente con una delle seguenti modalità:
  - "a corpo": ASPI, sulla base delle attività richieste, chiederà un preventivo al Dipartimento di Ingegneria di UNIME che sarà oggetto di contradditorio tra le Parti prima dell'emissione dell'accordo attuativo; l'importo dello stesso si intenderà esaustivo per portare a termine quanto richiesto da ASPI;
  - "a misura": ASPI, sulla base delle attività richieste, definirà con il Dipartimento di Ingegneria di UNIME le figure professionali da impegnare e il relativo effort, pertanto l'importo di ciascun contratto attuativo sarà definito secondo le seguenti tariffe orarie, da considerarsi al netto di IVA, per le varie figure professionali da impegnare nelle attività:
    - 190 €/ora per il Responsabile Scientifico del contratto;
    - 167 €/ora per Professore Ordinario;
    - 143 €/ora per Professore Associato;
    - 107 €/ora per Ricercatore Universitario;
    - 84 €/ora per Personale Tecnico Amministrativo ed Assegnisti di ricerca
    - costi fissi (overhead di ateneo) = 25% dell'ammontare della prestazione professionale di cui alle tariffe sopra riportate;
- per le trasferte, che potranno essere richieste da ASPI al Dipartimento di Ingegneria di UNIME, si adotteranno le seguenti condizioni:
  - Treno: preferibilmente classe Standard entro 1,5 ore di viaggio,
     oltre sarà consentita la classe Premium;
  - o Aereo in classe Economy;
  - o Auto propria: costo chilometrico forfettario di 0,6 €/km;
  - o Hotel: importo massimo a notte € 120,00, elevato a € 150,00 per capoluoghi di regione;
  - o Pasti: per il pranzo fino a € 30,00, per la cena fino a € 50,00;

che saranno contabilizzate previa presentazione da parte del Dipartimento di Ingegneria di UNIME di opportuno titolo di viaggio e/o fattura delle strutture usufruite.

I predetti Accordi Attuativi rappresenteranno l'effettiva prestazione conto terzi che sarà svolta dal Dipartimento di Ingegneria di UNIME e che successivamente procederà alla proposta di ripartizione delle relative somme in conformità al regolamento per le prestazioni conto terzi dell'Ateneo.

Gli importi saranno fatturati dal Dipartimento di Ingegneria di UNIME a completamento delle attività sulla base delle specifiche indicazioni che saranno definite negli Accordi Attuativi. I pagamenti dovranno essere effettuati da ASPI mediante bonifico bancario entro 60 (sessanta) giorni dalla data della fattura.

Le somme versate da ASPI al Dipartimento di Ingegneria di UNIME saranno riconosciute dal MIT nell'ambito dei costi operativi previsti dalla Convenzione vigente e correlati con l'espletamento delle attività manutentive e di monitoraggio.

#### Art. 6 - Penali

In caso di ritardi nell'attivazione delle attività nonché nella consegna parziale e/o finale delle elaborazioni richieste, sarà applicata una penale pari all'1‰ dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo, come meglio definito negli specifici Contratti Attuativi, fino ad un massimo del 10% del corrispettivo ivi stabilito.

#### Art. 7 – Risoluzione e Recesso

In caso di inadempimento degli obblighi assunti le parti potranno risolvere il presente contratto previa diffida ad adempiere da comunicarsi mediante PEC o lettera raccomandata A.R., ai sensi dell'Art.1454 c.c. Tale diffida dovrà prevedere per l'adempimento il termine che verrà di volta in volta specificato nei singoli Contratti Attuativi.

Le parti potranno altresì procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'Art. 1456 c.c., qualora il Dipartimento di Ingegneria di UNIME non adempia l'obbligo di riservatezza di cui al successivo art. 16. assunto. In caso di risoluzione, saranno pagate le attività regolarmente svolte. Resta salvo il diritto del Committente all'azione per il risarcimento del danno.

L'eventuale corresponsione delle somme precedentemente indicate non comporterà necessariamente rinuncia all'azionesuddetta.

Il Dipartimento di Ingegneria di UNIME potrà recedere dal presente contratto solo per comprovate gravi cause, sopravvenute indipendentemente dalla volontà dell'Università stessa. Il recesso verrà comunicato al Committente mediante PEC o lettera raccomandata A.R. e lo stesso decorrerà dal trentesimo giorno successivo al ricevimento. In tale eventualità, saranno pagate le attività regolarmente svolte.

Il Committente avrà il diritto di recedere dal contratto in ogni momento ed in qualsiasi stato d'avanzamento delle attività, senza che da parte dell'Università si possa pretendere null'altro al di fuori di quanto dovuto per le attività effettivamente svolte sino alla data dell'avvenuto recesso.

#### Art. 8 – Sicurezza e accesso ai locali

In osservanza a quanto previsto all'art. 6 della Convenzione, ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative dovute ex lege per il proprio personale che, in virtù del presente Accordo Quadro, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività. Il personale di entrambe le Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente Accordo Quadro.

Il Dipartimento di Ingegneria di UNIME consente al personale di ASPI e del MIT, incaricato del coordinamento delle ricerche oggetto del presente Accordo Quadro, il libero accesso ai locali adibiti allo svolgimento delle ricerche medesime.

Per le stesse finalità sarà consentito al personale dell'Ateneo incaricato dell'esecuzione delle ricerche in questione, l'accesso alle sedi di ASPI e del MIT limitatamente alle aree che verranno individuate di volta in volta nel rispetto delle disposizioni e dei regolamenti vigenti nelle predette sedi. In particolare, il Dipartimento di Ingegneria di UNIME è obbligato a compiere tutte le azioni necessarie e/o opportune affinché il proprio personale dipendente o equiparato ai sensi di legge, nonché quello di eventuale personale esterno autorizzato, si attenga scrupolosamente alle istruzioni di ASPI e del MIT.

#### Art. 9 – Codice etico

Le Parti dichiarano di aver letto ognuna il Codice Etico dell'altra parte e di conformare i propri comportamenti alle suddette disposizioni nonché alla normativa sull'anticorruzione, impegnandosi a rispettare ed a far rispettare al proprio personale -apicale e sottoposto - il suddetto Codice Etico.

La violazione delle regole previste dal Codice Etico di UNIME e di ASPI e del MIT, e dalla normativa sull'anticorruzione nell'applicazione della presente Accordo rappresenta grave inadempimento contrattuale.

### Art. 10 - Revisione e modifiche

Qualsiasi modifica al presente Accordo Quadro non sarà valido e vincolante ove non risulti da attoscritto.

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Accordo Quadro, si fa rinvio alla normativa vigente in materia, allo Statuto e ai Regolamenti dell'Ateneo contraente, nonché ad eventuali accordi specifici già in essere (oppure alla normativa specifica di riferimento, considerando la Parte stipulante).

L'eventuale tolleranza di una delle parti o di altri sottoscrittori del presente Accordo Quadro di comportamenti degli altri soggetti posti in essere in violazione delle disposizioni contenute in questa Convenzione non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto

di esigere l'esatto adempimento di tutti i termini e di tutte le condizioni qui previsti.

# Art. 11 – Foro competente

Il presente Accordo quadro è regolato dalla Legge italiana.

Le parti concordano di definire amichevolmente ogni controversia che possa nascere dalla interpretazione ed esecuzione del presente Accordo Quadro

Per ogni contestazione che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del presente Accordo Quadro la relativa controversia giudiziaria sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

#### Art. 12 - Comunicazioni

Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dalle disposizioni del presente Accordo Quadro dovrà essere effettuata per iscritto e si intenderà efficacemente e validamente eseguita al ricevimento della stessa, se effettuata per PEC o lettera A/R.

#### Art. 13 – Titolarità dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale

I diritti di proprietà intellettuale derivanti dall'Attività oggetto del presente Accordo Quadro, più specificatamente procedure, software, banche dati, studi, analisi e quant'altro di assimilato o assimilabile, in quanto soggetti alla normativa sulla tutela della proprietà intellettuale, del diritto d'autore e del brevetto, che dovessero essere sviluppati in esecuzione del presente Accordo Quadro saranno di proprietà congiunta di UNIME, ASPI e MIT fatto salvo in ogni caso il riconoscimento del diritto morale d'autore spettante all'autore/inventore in base alla legislazione vigente.

Le Parti si daranno pronta comunicazione del conseguimento di risultati suscettibili di formare oggetto di privativa e collaboreranno nella valutazione della sussistenza dei requisiti necessari alla brevettazione/registrazione dei risultati stessi.

Nel caso in cui le Parti decidano concordemente di procedere alla tutela dei Risultati, la domanda di privativa sarà depositata in contitolarità tra le stesse. Le Parti concorderanno con separato atto la specifica disciplina relativa alle modalità di gestione dei diritti in contitolarità, fermo restando che ogni onere e spesa sarà equamente condiviso tra le Parti.

Ciascuna Parte resterà titolare dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale relativi al proprio "background" e al proprio "sideground", così come identificati all'art. 1 della Convenzione richiamata in premessa.

Le Parti riconoscono sin d'ora un diritto reciproco di utilizzazione, non esclusivo e gratuito, dei rispettivi Background ai soli fini della realizzazione delle attività oggetto del presente Accordo Quadro e limitatamente alla durata della stessa, con la precisazione che il diritto reciproco di utilizzazione non comprende, salvo diverso accordo, la facoltà di licenziare a terzi.

#### Art. 14 – Divulgazione e pubblicazione dei risultati

Ciascuna Parte potrà divulgare e pubblicare, previo assenso delle altre Parti, sia i risultati suscettibili sia quelli non suscettibili di formare oggetto di privativa, nei limiti in cui tale uso non pregiudichi la possibilità di tutela dei risultati e nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'art. 16 del presente Accordo Quadro. Il Dipartimento di Ingegneria di UNIME potrà far comunque utilizzare i risultati della ricerca per argomento di tesi di laurea e pubblicazioni scientifiche con modalità da concordarsi tra le Parti.

# Art. 15 – Utilizzo dei segni distintivi delle Parti

Il presente Accordo Quadro non conferisce alle Parti alcun diritto di utilizzare per scopi pubblicitari o per qualsiasi altra attività promozionale o di qualsivoglia altra natura alcun segno distintivo dell'altra parte.

#### Art. 16 - Riservatezza

Le Parti si impegnano a segnalare, di volta in volta, le informazioni da considerarsi confidenziali scambiate in esecuzione del presente Accordo Quadro, la cui eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata per iscritto. Le Parti si impegnano pertanto per tutta la durata del presente Accordo Quadro e per un periodo ulteriore di anni 5 (cinque) a:

- a) non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra Parte;
- b) non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra Parte per fini diversi da quanto previsto dal presente Accordo Quadro;
- c) ad impiegare ogni mezzo idoneo, e a porre in essere ogni e qualsiasi atto o attività ragionevolmente necessari, al fine di garantire che le informazioni confidenziali non siano liberamente accessibili a terzi;
- d) a non duplicare, copiare, riprodurre, registrare o diversamente rappresentare, salve le necessità che discendano dall'esecuzione del presente contratto, o salvo consenso espresso della Parte che ne abbia diritto, con ogni e qualunque mezzo a tali fini idoneo, in tutto o in parte, file, atti, documenti, elenchi, note, disegni, schemi, corrispondenza e/o ogni altro materiale contenente una o più informazioni confidenziali;
- e) a restituire o distruggere immediatamente, al termine o alla risoluzione del presente contratto, ogni e qualsiasi file, atto, documento, elenco, nota, disegno, schema, lettera ed ogni altro materiale, comprese le loro eventuali copie o riproduzioni, contenenti una o più informazioni confidenziali, sempre che non vi sia un obbligo di legge che ne prescriva la conservazione.

Le informazioni confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente necessitino di acquisirne conoscenza per gli

scopi della presente collaborazione e che abbiano a loro volta previamente assunto un obbligo di riservatezza conforme alle previsioni del presente Accordo Quadro. Le Parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate informazioni confidenziali:

- a) quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili ai terzi;
- b) le informazioni che, in qualunque momento, divengano di pubblico dominio o comunque liberamente accessibili da parte dei terzi, senza che la Parte che ne è venuta a conoscenza abbia violato il presente Accordo Quadro, a condizione che la loro divulgazione o la loro accessibilità non siano causati da fatto illecito o non siano stati comunque espressamente vietati dalla Parte che li abbia comunicati, e a partire dal momento in cui esse divengono effettivamente di pubblico dominio o liberamente accessibili;
- c) le informazioni che una Parte possa dimostrare di essere state in suo legittimo possesso in un momento antecedente a quello in cui gli sono state comunicate dall'altra Parte o in cui essa ne sia venuta comunque a conoscenza in virtù dell'attività di ricerca;
- d) le informazioni che una Parte possa dimostrare essere in suo legittimo possesso indipendentemente dal rapporto di collaborazione;
- e) le informazioni che una Parte sia tenuta a comunicare o a rendere accessibili in adempimento di norme di legge o regolamento nonché di un ordine impartito dalla pubblica Autorità.

### Art. 17 – Trattamento dati personali

Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell'ambito delle proprie organizzazioni, tutte le norme vigenti, sia primarie che secondarie, rilevanti per la corretta gestione del trattamento, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento

europeo e del Consiglio del 27/04/2016 (di seguito "GDPR").

Le Parti si danno reciprocamente atto, inoltre, che i "dati personali" forniti, anche verbalmente, per l'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente Accordo Quadro, verranno trattati esclusivamente per le finalità strettamente connesse allo stesso ovvero allo svolgimento dell'attività sviluppo, mediante consultazione, ricerca e elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali del Dipartimento di Ingegneria di UNIME, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione dell'Accordo Quadro.

Titolari, per quanto concerne il presente articolo, sono le Parti che impegnano a rispettare tutte le normative rilevanti sulla protezione ed il trattamento dei dati personali loro applicabili in base al presente Accordo Quadro, compresa l'adozione di misure di sicurezza idonee e adeguate a proteggere i dati personali contro i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso o modifica non autorizzata dei dati o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità connesse all'Accordo.

Le Parti si impegnano alla ottimale cooperazione reciproca nel caso in cui una di esse risulti destinataria di istanze per l'esercizio dei diritti degli interessati previsti dall'articolo 12 e ss. del GDPR ovvero di richieste delle Autorità di controllo che riguardino ambiti di trattamento di competenza dell'altra Parte.

I dati di contatto delle parti ai fini del presente articolo sono i seguenti: Titolare del trattamento dei dati sono:

• Per ASPI, con sede in Via Bergamini n. 50, 00159 Roma, nella

persona del Direttore Gestione Rete Enrico Valeri; il DPO è contattabile all'indirizzo PEC dpo@pec.autostrade.it;

- Per l'Ateneo, l'Università nella persona del Rettore;
   L'Università ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati da contattare all'indirizzo e-mail rpd@unime.it, telefono 090/6768355 per qualunque informazione inerente al trattamento dei dati personali ricevuti. L'informativa riguardante il trattamento dei dati è consultabile all'indirizzo https://www.unime.it/it/ateneo/privacy, alla sezione informativa;
- per MIT: Placido Migliorino, con sede presso UIT Roma, Via Caranci 36 00157 Roma (PEC: <u>uit.roma@pec.mit.gov.it</u>).

ASPI e MIT autorizzano il Dipartimento di Ingegneria di UNIME a pubblicare sul proprio sito istituzionale notizie riguardanti il presente Accordo Quadro tra cui, in via esemplificativa: tema della consulenza, nominativo del committente, valore economico dell'Accordo Quadro.

### Art. 18 – Registrazione e spese

- I. Il presente Accordo Quadro è stipulato mediante scrittura privata in formato elettronico ed apposizione di firma digitale delle Parti.
- 2. Il presente Accordo Quadro è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'articolo 5, primo comma, D.P.R. n. 131 del 26.04.1986 ed articolo 4, Tariffa Parte Seconda allegata al medesimo decreto, a spese della Parte che ne chiede la registrazione, nonché al pagamento dell'imposta di bollo.
- 3. Le spese di bollo inerenti al presente Accordo sono a carico del Dipartimento di Ingegneria di UNIME. L'imposta di bollo verrà assolta in modalità virtuale, sulla base dell'autorizzazione n. 67760 DEL 2010 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate di Messina.

Letto, confermato e sottoscritto dalle parti.

Messina, 30/09/2020

Autostrade per l'Italia S.p.A.

DIRETTORE GESTIONE RETE
Prof. Enrico Valeri

Per visto:

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per le Infrastrutture, i
Sistemi
Informativi e Statistici - Direzione Generale per la Vigilanza sulle
Concessionarie Autostradali - Ufficio Ispettivo Territoriale di Roma Placido
Migliorino